

Il comma 13 prevede la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda da 2 mesi a 2 anni, non sono previste sanzioni accessorie

Scarichi in mare e Testo Unico per l'Ambiente

L'articolo 137 contiene le condanne per la violazione delle norme sugli abbandoni, in particolare dei reflui

Ambra Drago

Nel Testo Unico ancora una volta viene trasposta la sanzione "Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente", questa volta al comma 13 dell'art. 137 del d. lgs. 152/2006.

Ora, l'art. 137 contiene le sanzioni penali per la violazione delle norme sugli scarichi, in particolare dei reflui; l'aver posizionato qui (e non piuttosto nella Parte Quarta sui rifiuti) una disposizione che, secondo l'interpretazione pocanzi esaminata (dovrebbe sanzionare il dumping può essere visto alla luce del fatto che l'elemento oggettivo del fatto tipico si ricaverebbe per analogia dalla normativa internazionale riguardante il discharging. Allo stesso tempo questo posizionamento della norma può essere niente più che un errore del legislatore.

Si consideri inoltre che l'art. 137 TUA, intitolato genericamente "Sanzioni penali", non è volto esclusivamente alla sanzione degli scarichi, bensì costituisce la norma sanzionatoria per tutta la Sezione II della Parte III del TUA, ovvero "Tutela delle acque dall'inquinamento".



Secondo una lettura più recente, in ragione del mancato riferimento esplicito alle convenzioni internazionali cui la norma si riferisce, la stessa non soddisfa il principio di precisione, e, quindi, il principio di legalità: in ultima analisi ciò comporterebbe una "disagevole conoscibilità del precetto penale".

Volendo però dar adito a quello che sembra essere l'orientamento maggioritario, probabilmente favorito anche dalla non trasposizione del comma 11 bis del d. lgs. 152/1999 (che, si ricorderà, conteneva un più esplicito riferimento ai rifiuti), la norma sanzionerebbe invece il discharging. Si rende quindi necessario risolvere il contrasto tra la sanzione in oggetto e le Disposizioni per la difesa del mare, poi sostituite nella parte sanzionatoria dal d. lgs. 202/2007.

La sanzione disposta dall'art. 137 comma 13 T.U.A. prevede la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda da due mesi a due anni; non sono previste sanzioni accessorie, come in-

vece sia nelle Disposizioni per la difesa del mare, sia nel Decreto 202/2007. Ulteriore differenza dal punto di vista sanzionatorio è il fatto che non sia obblazionabile. Nel testo del comma 13 è poi previsto un singolare caso di esimente o di "esclusione della tipicità" che ha lasciato a dir poco perplessa la dottrina, per la previsione di una scriminante che operi nel caso in cui il fatto inquinante, vietato in maniera assoluta salva la presenza di una autorizzazione, non venga rapidamente reso innocuo dai processi "fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare". Una tale formulazione escluderebbe però dal novero delle condotte incriminate le c.d. microviolazioni, ovvero quelle violazioni che potrebbero essere considerate lesive del bene giuridico solo quando considerate nel loro complesso.

3 - fine
tratto da giurisprudenzapenale.com

